

STATUTO

1. Denominazione e sede legale

1.1. È costituita, a tempo indeterminato, la FONDAZIONE NATALE CAPELLARO, dedicata alla memoria di Natale Capellaro, progettista, ingegnere *honoris causa*, Direttore Generale Tecnico della società "Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.", con sede a Ivrea (TO).

La Fondazione ha avuto origine nel 2002, con la creazione del Comitato Promotore Fondazione Natale Capellaro, a cui ha fatto seguito, nel 2008, la costituzione della Fondazione Natale Capellaro.

1.2. La Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne.

1.3. Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE NATALE CAPELLARO ETS".


1.4 La Fondazione ha sede in Ivrea (TO).

1.5 Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

2. Scopo

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità. Essa agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica ed esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ALLEGATO	"B"
all'atto n°	11332
di raccolta	
In data	23/9/2020



2.2. La Fondazione si prefigge la conservazione, la diffusione della conoscenza e la promozione del patrimonio culturale del territorio inerente alle tecnologie meccaniche, elettroniche e digitali dello scrivere, del calcolo, dell'elaborazione dei dati e delle scienze dell'informazione e della comunicazione a partire dall'inizio del XIX° secolo, in ciò avvalendosi particolarmente, ma non limitatamente, di un Laboratorio e di un Museo – creati e operanti dal 2005 – finalizzati allo scopo.

2.3. Il Museo è destinato ad accogliere le esperienze, gli studi e le realizzazioni più significative delle principali aziende mondiali e in particolare della "Ing. C. Olivetti & C. S.p.A." nei campi dell'informazione, della comunicazione, dello scrivere e del calcolo, e qualificato dall'essere:

- vivo, dovendo il patrimonio museale caratterizzarsi da una connessione oltre che con i risultati scientifici già raggiunti anche con le prospettive future ("spazi-futuro"), così da stimolare la fantasia e la creatività dei fruitori;

- interattivo, consentendo oltre all'analisi teorica e virtuale di meccanismi, congegni, dispositivi e strumenti, anche quella concreta negli "spazi-laboratorio" sia realizzati presso i propri locali che presso partners, o in modalità virtuale e online.

- creativo, dovendo consentire la progettazione, costruzione e sperimentazione di nuove soluzioni, forme e sistemi attraverso mezzi di rappresentazione virtuale della realtà e mezzi di realizzazione pratica negli "spazi-atelier";

- aperto, in quanto collegato a Istituzioni, Università, Politecnici e centri di ricerca pubblici e privati;


- giovane, in quanto dedicato soprattutto alle nuove genera-

zioni, anche con la predisposizione di percorsi e iniziative appositamente elaborati;

- a struttura didattico-divulgativa, con la previsione di manifestazioni culturali, mostre, convegni, formazione e divulgazione scientifica, tecnologica e industriale.

Per realizzare lo scopo la Fondazione svolge, avvalendosi dei propri strumenti, tra cui il Laboratorio ed il Museo, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art. 5 D.L. n.117

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge del 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiori al settanta per cento da Enti del Terzo Settore.

2.4. Per perseguire le proprie finalità la Fondazione, fra l'altro, potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

- a) svolgere o sostenere attività editoriali, anche attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie on-line ed off-line;
- b) organizzare conferenze e incontri, mostre, premi e corsi informativi e utilizzare ogni mezzo ritenuto opportuno per pubblicizzare le iniziative;
- c) adottare altre iniziative culturali (per es. arte, musica) ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) affiliarsi, partecipare e / o collaborare con altri enti, fondazioni e organizzazioni legali, anche a livello internazionale, aventi scopi simili, se necessario stipulando con essi appositi convenzioni (di natura contrattuale e/o finanziaria);
- e) costituire e partecipare a società ed a enti con finalità strumentali a quelli principali della Fondazione;
- f) commercializzare testi, CD, documenti audio/video, oggetti, informazioni digitali di cui si ha proprietà o autorizzazione all'utilizzo in conformità alle leggi vigenti in materia di GDPR (EU - General Data Protection Regulation del 2016/679), il tutto anche attraverso l'utilizzo di e-commerce o distributori.
- g) recuperare e restaurare produzioni tecnologiche, avvalendosi di un proprio Laboratorio.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.



Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- ottenere contributi da Enti sia pubblici sia privati, e con ogni altro soggetto;
- amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato o qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le somme provenienti da tale gestione;
- amministrare nei limiti e nel rispetto della legge vigente in materia, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi.

L'attività della Fondazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso le comunità di riferimento.

3. Finanze e Patrimonio

3.1. Per realizzare gli obiettivi la Fondazione promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da persone fisiche e giuridiche e da



associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.2. Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, è costituito da:

- beni conferiti dall'atto originale di dotazione;
- beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- elargizioni fatte da enti o private con espresso destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio;
- Fondo di gestione.

3.3. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, nonché ricavi da attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 et 6 del Decreto Legislativo 117/2017;
- dai beni di qualunque natura (beni materiali e immateriali, somme liquide, titoli, partecipazioni, crediti e ogni altro bene) che a qualunque titolo (ad esempio: per donazione,

successione testamentaria, acquisti in genere, contributi, sussidi, devoluzioni) provengano alla Fondazione da parte di chiunque e che non siano espressamente destinati al patrimonio.

3.4. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali salvo che la loro distribuzione sia imposta dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o superiori a quelli previsti in enti che operano in settori analoghi;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le stesse cariche;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al valore normale;
- la cessione di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a componenti dell'Organo amministrativo e di controllo e a coloro che per qualsiasi titolo operino per la



Donatella Di Bruno

Fanti Decca

Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate.

3.5. In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti aventi identico o analogo scopo, individuati dal Consiglio di Amministrazione previo assenso, se necessario, della Pubblica Autorità competente, o alla Fondazione Italia Sociale.

Sentito il parere dell'ufficio di cui all'art. 45 comma primo D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro ente del terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

3.6. I sottoscrittori non hanno, per il solo fatto di aver elargito somme o di aver conferito beni in favore della Fondazione, alcun diritto sul patrimonio o nella gestione della stessa.

I sottoscrittori che hanno sottoscritto una delle Numero 50 quote da Euro 1.000,00 (mille) cadauna proposte dal Comitato Fondazione Natale Capellaro nell'anno 2008 in vista del riconoscimento in persona giuridica della Fondazione sono denominati "Sottoscrittori Benemeriti". Tale qualifica non attribuisce alcun diritto sul patrimonio né nella gestione della Fondazione.

L'elenco dei "Sottoscrittori Benemeriti" è allegato all'atto costitutivo come sua parte integrante.

4. Organi

4.1. Sono Organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Presidente Onorario;

il Vice-Presidente;

il Comitato di Presidenza;

il Comitato Esecutivo;

il Segretario Generale;

il Comitato Culturale e Scientifico.

5. Il Consiglio di Amministrazione

5.1. Tutti coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- quanto all'onorabilità, possono assumere cariche sociali persone che non siano in stato di interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi, che non si trovino in genere nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e che non siano soggette a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- quanto alla professionalità, possono assumere cariche sociali, persone che abbiano maturato significative esperienze di lavoro;



Donatella Di Bruno

Fazio *Dece*

- quanto all'indipendenza, possono assumere cariche sociali persone che non abbiano funzione di amministrazione, direzione, controllo in società o imprese con finalità lucrativa operanti negli stessi settori di attività della fondazione.

5.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le linee generali e i relativi obiettivi e programmi coerentemente con gli scopi della Fondazione. Ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria conferiti dalla legge. Tutte le attività della Fondazione sono gestite dal Consiglio di Amministrazione direttamente o, se delegate, secondo le sue direttive.

5.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare:

- un Comitato Esecutivo;
- un Segretario Generale;
- un Comitato Culturale e Scientifico;
- un Presidente Onorario.

5.4. I poteri del Consiglio di Amministrazione comprendono in particolare il compito di organizzare e di approvare:

- i programmi culturali, annuali e pluriennali, della Fondazione;
- entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- il bilancio consuntivo, la relazione di missione entro sei mesi dalla chiusura di ogni periodo di esercizio;
- il bilancio sociale ove ne esistano i requisiti di legge;
- la nomina dei Consiglieri e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio nel rispetto dei limiti numerici

stabiliti dal presente statuto;



- la cooptazione dei Consiglieri;
- l'acquisizione o l'alienazione di beni patrimoniali;
- l'elezione tra i propri componenti del Presidente, Vice Presidente e del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori;
- l'eventuale nomina di un Presidente Onorario;
- i regolamenti interni;
- le delibere riguardanti le modifiche statutarie che in ogni caso devono essere coerenti con la migliore realizzazione degli scopi;
- le delibere riguardanti l'estinzione della Fondazione.

5.5. Il numero dei Consiglieri è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, con il numero esatto di Consiglieri stabilito di volta in volta dallo stesso Consiglio.

I Consiglieri sono:

- a) Consiglieri con mandato a vita; sono tali i soggetti intervenuti all'atto costitutivo e che, in tale sede, sono stati chiamati alla carica di Consigliere. Essi, per aver partecipato alla vicenda costitutiva della Fondazione, sono i naturali depositari dell'autentico spirito che ha guidato l'iniziativa e hanno la responsabilità della sua conservazione.

Nel caso in cui i Consiglieri con mandato a vita per



motivi personali, anche di durata temporanea, non possono partecipare al Consiglio di Amministrazione, possono costituire e far parte del Comitato di Presidenza eleggendo tra loro un membro rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il rientro dei Consiglieri con mandato a vita che ne abbiano fatta espressa richiesta, nel caso vi siano posizioni vacanti.

b) Consiglieri con mandato temporaneo; essi sono designati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque esercizi (salvo quanto infra previsto) e fino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e possono essere nuovamente cooptati, anche ripetutamente.

5.6. I Consiglieri con mandato temporaneo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno tre quarti dei Consiglieri presenti e votanti.

Il Consigliere cooptato in aumento del numero dei Consiglieri con mandato temporaneo nel corso del mandato di costoro resta in carica per lo stesso tempo per il quale durano ancora in carica i detti Consiglieri con mandato temporaneo già esistenti.

5.7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, quando lo ritenga opportuno o quando sia richiesta da almeno tre dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da discutere. L'avviso delle convocazioni delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, è comunicato per iscritto o tramite e-mail con

almeno cinque giorni di anticipo. Ogni Consigliere deve fornire alla Fondazione un indirizzo di posta elettronica aggiornato o un altro recapito dove ricevere gli avvisi delle adunanze. Ogni avviso deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Senza le suddette formalità il Consiglio può validamente riunirsi in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica.

5.8. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

5.9. Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza degli intervenuti.

In deroga a quanto stabilito nel precedente capoverso per modificare lo statuto e trasformare la Fondazione in un ente con scopo di lucro, le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre quarti dei membri. Le decisioni sono vincolanti con il voto dei tre quarti dei membri del Consiglio presenti e votanti.

Lo scioglimento o la liquidazione della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio presenti e votanti, acquisiti i pareri delle Pubbliche Autorità competenti, ove prescritti dalla legge.

5.10. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente della riunione.

Gli intervenuti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione no-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

minano di volta in volta, il segretario verbalizzatore, anche tra estranei al Consiglio.

Le adunanze sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti i Consiglieri l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

Il Presidente può invitare membri delle Istituzioni, esperti e collaboratori a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di argomenti inseriti nell'atto di convocazione del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

5.12. Ogni Consigliere ha il diritto di prendere visione e di richiedere copia dei libri e dei documenti della Fondazione, anche quelli in formato elettronico.

5.13. Un posto vacante in seno al Consiglio di Amministrazione sussisterà laddove il numero dei consiglieri, per qualsiasi motivo, scenda sotto il numero stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione. I posti vacanti possono essere coperti dai rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione per il restante periodo del mandato, nella prima riunione di Consiglio, appositamente convocata in tempi brevi.

Il Consigliere così chiamato a sostituirlo dura in carica per lo stesso tempo per il quale egli sarebbe ancora durato in carica.


Il Consigliere con mandato a vita che per qualsiasi motivo venga a

mancare è sostituito per cooptazione, nella prima riunione di Consiglio convocata appositamente in tempi brevi, da un soggetto intervenuto nell'atto costitutivo a partecipare alla costituzione della Fondazione, ma che in tale sede non fosse stato chiamato alla carica di Consigliere con mandato a vita. Tale soggetto così cooptato durerà in carica a vita.

Ove non fosse possibile la cooptazione di un nuovo Consigliere con mandato a vita per mancanza di soggetti intervenuti all'atto costitutivo disponibili, e il numero dei Consiglieri con mandato a vita si riducesse, per qualsiasi causa, a meno di quattro, i restanti Consiglieri a vita dovranno, al fine di ricostituire il numero minimo di quattro Consiglieri a vita, procedere alla necessaria cooptazione con mandato a vita tra soggetti che, a loro giudizio, diano sicure garanzie di fedeltà allo spirito che informa la Fondazione.

5.14. Le dimissioni di un consigliere avranno effetto dal momento dalla accettazione per iscritto da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla data indicata dal dimissionario se successiva all'accettazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualsiasi momento revocare discrezionalmente e senza motivazione qualunque Consigliere, col voto di almeno tre quarti dei Consiglieri presenti e votanti.

5.15. Le cariche di Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale sono gratuite. Sono rimborsate, se richieste e documentate, le spese sopportate per specifici incarichi. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione devono essere pubblicati secondo le norme di legge.



Handwritten signature in cursive script.

Two handwritten signatures in cursive script.

5.16. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

6. Il Presidente

6.1. Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione ed è eletto o revocato per qualsiasi motivo, con la maggioranza di tre quarti del numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti e votanti. Il mandato è rinnovabile.

6.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché il buon andamento delle attività istituzionali ed amministrative, e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio o il Comitato Esecutivo per la ratifica.

6.3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio.

6.5. Il Presidente dura in carica cinque esercizi, quanto il Consiglio di cui fa parte.

7. Il Presidente Onorario

7.1. Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere scelto con riferimento ad un ex Presidente dell'Associazione, ad un socio fondatore, ad un ex membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero ad una eminente personalità del mondo sociale, culturale o scientifico che risponda ai re-

quisiti di cui all'art.5.1 infra, il cui operato abbia contribuito attivamente a promuovere la missione della Fondazione creando valore e lustro per la stessa e per le attività da essa promosse.

7.2. La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

8. Il Vicepresidente

8.1. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è membro del Consiglio e può essere eletto o rimosso, per qualsiasi motivo, con la maggioranza di tre quarti del numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti e votanti.

8.2. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua indisponibilità o assenza. Resta in carica quanto il Consiglio di cui fa parte. Il mandato è rinnovabile.

9. Il Comitato di Presidenza

9.1. Il Comitato di Presidenza è costituito dai Soci fondatori, che per esigenze personali non possano far parte del Consiglio di Amministrazione – ovvero, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da ex consiglieri –, e che intendano rimanere coinvolti nella gestione e nelle attività ed esprimere collettivamente il loro contributo attraverso un proprio rappresentante nel Consiglio di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amministrazione.

9.2. Il Comitato può designare un proprio componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che assume anche il ruolo di Coordinatore dello stesso Comitato. Il componente deve essere eletto tra i soli soci fondatori che intendono restare parte attiva del Consiglio di Amministrazione e che si rendono disponibili a svolgere tale incarico.

9.3. Il Comitato, pena decadenza, deve essere convocato annualmente dal Coordinatore almeno due volte, con le stesse modalità di cui agli artt. 5.7. c. 2, 3 e 5.8. c. 2, 3, 4 del presente statuto.

10. Il Comitato Esecutivo

10.1. Quando nominato, il Comitato Esecutivo è composto, su proposta del Presidente – che è membro di diritto –, da un massimo di

6 membri del Consiglio di Amministrazione, oltre il Presidente.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione così come delegati dal Consiglio di Amministrazione.

10.2. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente e comunque ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad attestare l'avvenuto ricevimento dell'invito, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

10.3. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

11. Il Segretario Generale

11.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche all'esterno della Fondazione.

Quando nominato, i compiti e le responsabilità del Segretario Generale sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale cura:

- in collaborazione con il Comitato Culturale e Scientifico, la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché le fasi successive di monitoraggio e verifica dei risultati;
- l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- la gestione dei programmi di attività della Fondazione e il buon andamento della amministrazione.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale può nominare:

- il Curatore dell'attività museale, scegliendolo tra persone di chiara fama e comprovata esperienza;
- collaboratori a cui affidare compiti e mansioni per assicurare l'adeguato assetto organizzativo e la corretta gestione operativa e amministrativa della Fondazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo.



12. Il Comitato Culturale e Scientifico

12.1. E' un organo consultivo e di impulso della Fondazione.

Quando nominato, é composto da un numero di membri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Esso è incaricato di:

. individuare, sulla base dell'esperienza dei suoi appartenenti, in autonomia e indipendenza, i campi di ricerca, di studio e sviluppo verso il quale indirizzare le attività;

. suggerire le linee di sviluppo;

. collaborare alla formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali della Fondazione.

Il Comitato Culturale e Scientifico esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri non vincolanti relativamente agli argomenti anzidetti.

13. Deliberazioni e contratti in conflitto di interessi

13.1. I componenti dell'Organo amministrativo sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito all'art. 2390 c.c. e sono obbligati ad informare senza indugio l'Assemblea.

13.2 I contratti, le operazioni e le deliberazioni adottate in conflitto di interessi, anche per il coinvolgimento di un legale rappresentante, un Consigliere o un dipendente della Fondazione saranno annullabili e comunque revocati in sede di autotutela, salvi i casi in cui:

- il conflitto di interessi sia noto al soggetto o all'organo deliberante il quale ha comunque consapevolmente approvato l'operazione;

- ovvero dall'affare derivi comunque un vantaggio al momento della sua autorizzazione, approvazione o ratifica.

13.3 Il Consigliere in conflitto di interessi verrà calcolato solamente ai fini del quorum costitutivo dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato chiamato a deliberare.

14. Lavoratori nella Fondazione


14.1. I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

14.2. La Fondazione darà evidenza del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

15. Volontari e attività di volontariato

15.1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



15.2. Volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

15.3. I volontari devono essere assicurati dalla Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle norme emanate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16. Esercizio Finanziario e Bilancio

16.1. L'esercizio Finanziario della Fondazione inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora sussistano i requisiti di legge la Fondazione dovrà redigere il Bilancio Sociale, da pubblicare sul proprio sito Internet redatto

secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Bilancio Sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

17. Libri sociali obbligatori

17.1. In aggiunta alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

18. Revisore / Collegio dei Revisori dei Conti

18.1. Nelle Fondazioni deve essere nominato un organo di controllo anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile. Potrà partecipare alle riunioni dell'Organo amministrativo.

18.2. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.L: 8 giugno 2001 n. 231. Esercita inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. Monitora l'osservanza



Donatella Di Brino

Luca *Luca*

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, se necessario, attesta che il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida di legge.

18.3. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice della metà più uno del numero complessivo dei membri.

18.4. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei revisori dei Conti è eletto per un mandato di tre anni e sono rinominabili.

18.5. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo devono essere pubblicati secondo la norma di legge e indicati nel verbale di nomina dal Consiglio di Amministrazione.

19. Scioglimento

19.1. Qualora lo scopo della Fondazione diventasse impossibile o raggiungibile solo con gravi e comprovate difficoltà economiche e organizzative, il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare l'estinzione della Fondazione, potrà deliberare di ridurre le attività o di continuarle in forme diverse da quelle sopra indicate, anche in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe, curando che ciò avvenga nel rispetto delle finalità della Fondazione e, pertanto, che sia diffusa la conoscenza del patrimonio culturale del territorio inerente alle tecnologie meccaniche ed elettroniche dello scrivere, del calcolo, dell'elaborazione dei dati e delle scienze dell'informazione e della comunicazione, con particolare dedicazione ai giovani per finalità didattiche - divulgative e che sia conservata la memoria dell'ing. Natale Capellaro.

Qualora i provvedimenti di cui al comma precedente non possano essere adottati, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'estinzione della Fondazione, senza che possa darsi luogo alla trasformazione da parte dell'Autorità Governativa.

In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, il Consiglio di Amministrazione nomina un Liquidatore, il quale provvederà, tra l'altro, allo scioglimento dei contratti di locazione, comodato e simili di beni museali e alla restituzione dei beni stessi ai concedenti. Soddisfatti i creditori, i liquidi e i beni residuati saranno devoluti come indicato all'art. 3 comma 5 dello statuto in memoria dell'ing. Natale Capellaro.

20. Norme applicabili

20.1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

